



ORDINE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI ASTI

Trasmessa via mail
protocollo.comuneasti@pec.it

Asti li, 14/09/2017

Prot. n. 484/2017

Spett.le

Comune di Asti
Settore Lavori Pubblici
ed Edilizia Pubblica
Piazza San Secondo, 1
14100 Asti

Ass. Ing. Stefania Morra

e RUP Ing. Paolo Toscano

**Oggetto: Bandi affidamento incarichi per importi sotto ad € 40.000,00 e nella fattispecie:
- Riqualificazione Palestra via Monti – Scuola primaria “Pascoli” Lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento normativa antincendio – Scuola dell’infanzia “Debenedetti” Lavori di ampliamento e riorganizzazione funzionale delle sezioni e relativi servizi – Piattaforma sportiva polifunzionale ex Ferriere Ercole.**

In relazione ai bandi in oggetto sono emerse le criticità che si allegano alla presente. Nella fattispecie, si rileva la mancanza degli importi corrispondenti alle categorie di ogni singola opera prevista, dati questi necessari al fine della determinazione dell’ammontare dei corrispettivi da porre a base di gara. Tale adempimento è sancito dal D.lgs n° 50/2016 all’art. 23 commi 14 e 15 e ripreso dalle Linee Guida ANAC ai punti 2.1 e 2.2. Da una stima effettuata con i dati a nostra disposizione, parrebbe che per i bandi oggettivati, l’importo delle competenze professionali risulti superiore a € 40.000,00, condizione questa che potrebbe inficiare la procedura adottata con probabili rischi di contenzioso amministrativo e conseguenti danni per l’Amministrazione e più in generale per la città. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, siamo a richiedere una immediata proroga della scadenza di presentazione della documentazione necessaria ed altresì un incontro urgente al fine di chiarire le criticità rilevate. Certi di un Vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti



Il Presidente
Arch. Fabio Musso

(A)

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG: I.I. _04	ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST: onsai.torino
Stazione appaltante: Città di Asti Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica	RUP: ing. Paolo Toscano
Recapiti RUP (mail/ fax/...): tel. 0141.399.393 - fax. 0141.399.229 - mail p.toscano@comune.asti.it	
Oggetto del bando: Incarico professionale per l'affidamento della redazione del Progettazione Esecutiva di adeguamento degli Impianti tecnologici e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di tutta l'opera, relativo al seguente intervento: RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DI VIA MONTI	
Importo stimato del Servizio in affidamento: 20.000 Importo dei lavori 480.000	Procedura di affidamento: Indagine di mercato
Termine per presentazione offerta: 15/09/2017	Criterio affidamento: Ribasso sul prezzo

1) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n °973/2016 (paragrafi 2.1 e 2.2).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..." .

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: *"Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."*.

2) L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri".

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende facoltativo rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:

2.1 "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016...".

2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...".

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

4) NON è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara.

Ferma restando la facoltà di far ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

- Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto
- Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata
- Importo pari o sup. ad €.100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€.209.000): procedura aperta o ristretta
- Importo pari o superiore a 209.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice

6) Nel caso del criterio del "minor prezzo", NON è previsto lo scarto automatico dell'offerta anomala (consentito solo con la presenza di almeno 10 offerte valide).

L'art.97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando (o nell'invito, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) **lo scarto automatico delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiori all'anomalia, individuata ai sensi del comma 2.** In tal caso, si non si applicano i commi 4 e 5 dello stesso articolo. La facoltà di procedere allo "scarto automatico" è tuttavia consentita solo nei casi in cui alla gara siano stati ammessi almeno dieci operatori economici. L'argomento è ripreso dalle Linee Guida n °4 sui contratti sotto- soglia, approvate con delibera n °1097/2016, con le quali l'ANAC sottolinea che **"...In ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa..."**(Cap. 4 paragrafo 4.2.6 lettera J).

7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"(consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), NON è stata fornita adeguata motivazione.

L'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (criterio del minor prezzo) **"... ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta..."**. L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n °1005/2016, Capitolo I- quadro normativo, dove viene ribadita la necessità che le stazioni appaltanti motivino il ricorso al criterio del minor prezzo, che sancisce di fatto una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI , paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi.**

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n °8).

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

(B)

CIG: I.I. _02

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.torino

Stazione appaltante: Città di Asti - Settore
Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

RUP: ing. Paolo Toscano

Recapiti RUP (mail/ fax/...): tel. 0141.399.393/ fax. 0141.399.229 - mail p.toscano@comune.asti.it

Oggetto del bando: Incarico professionale per l'affidamento della redazione del Progetto Definitivo, Esecutivo, Coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativi al seguente intervento: SCUOLA PRIMARIA "PASCOLI" – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO

Importo stimato del Servizio in affidamento:
39.900
Importo dei lavori 280.000

Procedura di affidamento: Indagine di mercato

Termine per presentazione offerta: 15/09/2017

Criterio affidamento: Ribasso sul prezzo

1) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23, commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n°1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n°973/2016 (paragrafi 2.1 e 2.2).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..." .

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: *"Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."*.

2) L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri".

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende facoltativo rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:

2.1 "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..." .

2.2 *"Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."*.

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n°1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

4) NON è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara.

Ferma restando la facoltà di far ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

- Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto
- Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata
- Importo pari o sup. ad €.100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€.209.000): procedura aperta o ristretta
- Importo pari o superiore a 209.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice

6) Nel caso del criterio del "minor prezzo", NON è previsto lo scarto automatico dell'offerta anomala (consentito solo con la presenza di almeno 10 offerte valide).

L'art.97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando (o nell'invito, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) **lo scarto automatico delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiori all'anomalia, individuata ai sensi del comma 2.** In tal caso, si non si applicano i commi 4 e 5 dello stesso articolo. La facoltà di procedere allo "scarto automatico" è tuttavia consentita solo nei casi in cui alla gara siano stati ammessi almeno dieci operatori economici. L'argomento è ripreso dalle Linee Guida n °4 sui contratti sotto- soglia, approvate con delibera n °1097/2016, con le quali l'ANAC sottolinea che **"...In ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa..."**(Cap. 4 paragrafo 4.2.6 lettera J).

7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"(consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), NON è stata fornita adeguata motivazione.

L'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (criterio del minor prezzo) **"... ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta..."**. L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n °1005/2016, Capitolo I- quadro normativo, dove viene ribadita la necessità che le stazioni appaltanti motivino il ricorso al criterio del minor prezzo, che sancisce di fatto una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11) Il tempo per lo svolgimento del servizio NON è congruo, in relazione alla prestazioni richieste.

La normativa vigente non affronta l'argomento, che viene tuttavia trattato dall'AVCP con la delibera n °84/2011, con la quale si evidenzia che **"... Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione..."**

24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI , paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi.**

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n °8).

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

©

CIG: I.I.	ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST: onsai.torino
Stazione appaltante: Città di Asti - Settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica	RUP: Ing. Paolo Toscano
Recapiti RUP (mail/ fax/...): tel. 0141.399.393/ fax. 0141.399.229 - mail p.toscano@comune.asti.it	
Oggetto del bando: Incarico professionale per l'affidamento della redazione del Progetto Definitivo, Esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione, presentazione SCIA VVFF, verifica vulnerabilità sismica, relativi al seguente intervento: SCUOLA DELL'INFANZIA "DEBENEDETTI" – LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE SEZIONI E RELATIVI SERVIZI".	
Importo stimato del Servizio in affidamento: 39700 Importo dei lavori 389000	Procedura di affidamento: Indagine di mercato
Termine per presentazione offerta: 15/09/2017	Criterio affidamento: Ribasso sul prezzo

1) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n °973/2016 (paragrafi 2.1 e 2.2).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..." .

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: "*Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...*".

2) L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri".

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende facoltativo rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:

2.1 "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016...".

2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...".

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : "*... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

4) NON è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara.

Ferma restando la facoltà di far ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

- Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto
- Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata
- Importo pari o sup. ad €.100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€.209.000): procedura aperta o ristretta
- Importo pari o superiore a 209.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice

6) Nel caso del criterio del "minor prezzo", NON è previsto lo scarto automatico dell'offerta anomala (consentito solo con la presenza di almeno 10 offerte valide).

L'art.97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando (o nell'invito, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) **lo scarto automatico delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiori all'anomalia, individuata ai sensi del comma 2.** In tal caso, si non si applicano i commi 4 e 5 dello stesso articolo. La facoltà di procedere allo "scarto automatico" è tuttavia consentita solo nei casi in cui alla gara siano stati ammessi almeno dieci operatori economici. L'argomento è ripreso dalle Linee Guida n °4 sui contratti sotto- soglia, approvate con delibera n °1097/2016, con le quali l'ANAC sottolinea che **"...In ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa..."**(Cap. 4 paragrafo 4.2.6 lettera J).

7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"(consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), NON è stata fornita adeguata motivazione.

L'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (criterio del minor prezzo) **"... ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta..."**. L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n °1005/2016, Capitolo I- quadro normativo, dove viene ribadita la necessità che le stazioni appaltanti motivino il ricorso al criterio del minor prezzo, che sancisce di fatto una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11) Il tempo per lo svolgimento del servizio NON è congruo, in relazione alla prestazioni richieste.

La normativa vigente non affronta l'argomento, che viene tuttavia trattato dall'AVCP con la delibera n °84/2011, con la quale si evidenzia che **"... Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione..."**

24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi.**

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n °8).

①

CNA PPC	CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI	OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
CIG: I.I. 03		ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST: onsai.torino	
Stazione appaltante: Città di Asti Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica		RUP: ing. Paolo Toscano	
Recapiti RUP (mail/ fax/...): tel. 0141.399.393 / fax. 0141.399.229 - mail p.toscano@comune.asti.it			
Oggetto del bando: Incarico professionale per l'affidamento della redazione del Progetto Definitivo, Esecutivo, Coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativi al seguente intervento: PIATTAFORMA SPORTIVA POLIFUNZIONALE EX FERRIERE ERCOLE			
Importo stimato del Servizio in affidamento: 37.959,17 Importo dei lavori 198.500		Procedura di affidamento: Indagine di mercato	
Termine per presentazione offerta: 15/09/2017		Criterio affidamento: Ribasso sul prezzo	

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

1) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n °973/2016 (paragrafi 2.1 e 2.2).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..." .

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: "*Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...*".

2) L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri".

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende facoltativo rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:

2.1 "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016...".

2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...".

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : "*... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

4) NON è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara.

Ferma restando la facoltà di far ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

- Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto
- Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata
- Importo pari o sup. ad €.100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€.209.000): procedura aperta o ristretta
- Importo pari o superiore a 209.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice

6) Nel caso del criterio del "minor prezzo", NON è previsto lo scarto automatico dell'offerta anomala (consentito solo con la presenza di almeno 10 offerte valide).

L'art.97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando (o nell'invito, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) **lo scarto automatico delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiori all'anomalia, individuata ai sensi del comma 2.** In tal caso, si non si applicano i commi 4 e 5 dello stesso articolo. La facoltà di procedere allo "scarto automatico" è tuttavia consentita solo nei casi in cui alla gara siano stati ammessi almeno dieci operatori economici. L'argomento è ripreso dalle Linee Guida n °4 sui contratti sotto- soglia, approvate con delibera n °1097/2016, con le quali l'ANAC sottolinea che **"...In ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa..."**(Cap. 4 paragrafo 4.2.6 lettera J).

7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"(consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), NON è stata fornita adeguata motivazione.

L'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (criterio del minor prezzo) **"... ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta..."**. L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n °1005/2016, Capitolo I- quadro normativo, dove viene ribadita la necessità che le stazioni appaltanti motivino il ricorso al criterio del minor prezzo, che sancisce di fatto una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

13) Se il servizio riguarda interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto.

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano **"... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti..."**. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che **"...la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere..."**.

I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall'ANAC, con la determina n °4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo IV punto 2.2.2.4).

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n °21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico- artistico.